Prot. n. 0005556 del 24/02/2021 - [UOR: 2 - Classif. I/3]

UnitelmaSapienza

Università degli Studi di Roma

REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI DEL RAPPRESENTANTE DEI DIRETTORI DELLE SCUOLE DI ALTA FORMAZIONE NEL SENATO ACCADEMICO

Art. 1
Indizione delle elezioni

1. Le elezioni del rappresentante dei Direttori delle Scuole di Alta Formazione nel Senato Accademico, nella composizione prevista dall'art. 22 dello Statuto dell'Università degli Studi di Roma UnitelmaSapienza, emanato con Decreto Rettorale del 10 dicembre 2020, n. 72, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 316 del 21 dicembre 2020, sono indette, ogni triennio.
2. Il numero dei rappresentanti da eleggere da parte dei Direttori è fissato da Statuto.

Art.2
Elettorato attivo e passivo per i direttori delle Scuole di Alta Formazione

1. Elettorato attivo e passivo coincidono.
2. E' costituito un unico collegio elettorale.
3. Risulta eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di preferenze nell'ambito dei voti espressi dagli elettori.

Art. 3
Composizione del seggio elettorale

1. Il seggio è composto da tre funzionari dell'Amministrazione designati dal Direttore Generale.

Art. 4
Modalità di voto

1. Il voto è personale, libero e segreto ed è possibile esprimere una sola preferenza. La validità della votazione prescinde dalla percentuale dei votanti.
2. Le votazioni si svolgono nella sede dell'Università degli Studi di Roma UnitelmaSapienza.

Art. 5
Operazioni di voto e compiti del seggio elettorale

1. Nel giorno fissato per la votazione, il seggio viene costituito con l'insediamento dei componenti.
2. Dopo tale insediamento si procede quindi alle operazioni preparatorie delle votazioni, delle quali viene redatto verbale.

Art. 6
Operazioni di scrutinio

1. Subito dopo la chiusura dell'operazione di voto, il personale di Seggio, constatata la regolarità dell'operazione di voto, dà subito inizio alle operazioni di scrutinio.

Art. 7
Proclamazione degli eletti

1. Il Rettore proclama gli eletti con proprio decreto il giorno successivo alla chiusura delle operazioni di voto.

Art. 8
Sostituzioni

1. In caso di cessazione anticipata per qualsiasi causa, il rappresentante dei Direttori delle Scuole di Alta Formazione, è sostituito, con Decreto Rettorale, con il primo dei non eletti purché ancora in possesso dei requisiti di eleggibilità. I sostituti rimangono in carica per la durata residua del mandato interrotto.
2. In caso di impossibilità a procedere alla sostituzione del rappresentante dei direttori delle Scuole di Alta Formazione, si procede all'indizione di nuove elezioni.

Art. 9
Norme transitorie finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore con il Decreto Rettorale di relativa emanazione.